# Bando

contro i ladri d'argento ed oro

1618

# BANDO
# CONTRO CHI RVBA ARGENTI, O ORO
## DEL PALAZZO, E CORTE
Di S. Altezza S.

*E modo da tenersi da chi compra, ò impegna argenti, ò ori.*

Publicato il dì 19. Febbraio 1618.

*In Fiorenza Appresso Zanobi Pignoni.* 1618.
Con licenzia de' Superiori.

*IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S.A.S. Li Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balia della Città di Fiorenza. Considerando quanto sia necessario valersi giornalmente per l'occorrenze del Palazzo di S. A. S. di diuersa sorte d'argenterie, e particolarmente de' piatti d'argento della sua Guardarobba, e credenza, e quanto facilmente à quelli della sua famiglia, & ad altri, che praticano in quella Corte possi succedere il rubarne, e particolarmente in occasione di forestarie, nè basti ogni diligenza de' ministri a ciò deputati, acciò questi scellerati, che tanto ardiscano siano almeno dal timore delle pene raffrenati, deliberorno, & ordinorno, che tutti quelli, che per l'auuenire si troueranno hauer rubbati piatti d'argento, ó altra sorte di argenteria di qualsiuoglia peso, o grandezza, incorrino, e s'intendino essere incorsi in pena vituperosa della forca, e nella medesima pena s'intenda essere incorso ogn'altro, che in qual si uoglia modo gli desse aiuto, o fauore cosi in rubbarli, come in celarli, o smaltirli. E perchè detti ladri non ardirebbono commettere questi delitti, se non fosse chi gli tenesse mano à farne ritratto, essendosi visto, che per il passato l'esito, che ne hanno fatto e stato mediante gli Orefici, Hebrei, Rigattieri, Battilori, Tiralori, e Fonditori, li quali mossi dall'ingordigia del guadagno, comperando da detti ladri gli argenti, e ori rubbati à prezzi vilissimi, non curano se bene conoscono, che son cose rubate, e per cio incontinente le fondano perche non li siano riconosciuti; Per ouuiare a queste fraudi ordinorno, e cosi fanno bandire, e comandare,*

che

che fra dieci giorni prossimi futuri doppo la publicazione del presente bando tutti gli Orefici, che tengono bottega aperta in questa Città, o che lauorano nelle case proprie di detta arte, e tutti gli Hebrei, che trauagliano in comprare, e vendere, Rigattieri, & altri sopranominati siano tenuti, & obligati fare vn libro ben legato, e coperto di carte cento almeno, e quello cartolato presentarlo alla Cancelleria di detto Magistrato, e farlo intitolare, & inscriuere dal Notaro principale di detta Cancelleria; Il qual Notaro sia tenuto in vn libro a ciò da deputarsi, notare tutti i libri, che hauerà intitolati a ciascuno delli sopradetti, la qualità del libro, di quante carte, e sotto che giorno l'intitola. Ne' quali libri li detti Orefici, & altri sopranominati deuino giornalmente, e continuamente senza lasciare spazio alcuno fra partita, e partita, scriuere tutti gli argenti, & ori cosi lauorati, come non lauorati, che compreranno con dichiarare il giorno della compra, la persona da chi comprano, e del padre, cognome, patria, & altro che occorra, perche con facilità si possa ritrouare il venditore predetto, e caso che esso non fosse noto al detto compratore, non possa da esso comprare, se non gli è fatto fede da due noti al compratore, che il venditore sia tale, quale si nomina, che di tutto questo sia obligato farne fede a detto libro, & in oltre siano tenuti notare la forma, il peso, e il prezzo della cosa comprata. Et occorrendo, che alcuno delli sopradetti compri piatti d'argẽto con arme, o senza siano tenuti incontinente darne notizia con vna polizza alla Cancelleria di detto Magistrato con il giorno, la cosa comprata, e da chi per poterne hauer sempre

li de-

*li debiti rincontri, & il principale di detta bottega sia obligato a far le dette diligenze per ciascuno di detta sua bottega, che comperassi ori, ò argenti d'alcuna sorte, come sopra. E mancando alcuno delli sopradetti delle cose soprascritte s'intendino ipso fatto incorsi nella pena di scudi cinquanta, e della perdita della cosa comprata, o sua valsuta, applicato vn terzo all'inuentore, ò accusatore palese, o secreto, & il restante al Fisco, e gran Camera Ducale: E perche la maggior parte di dette cose rubate si smaltiscono per mezo di vetturini de' Presti, per ouuiare alle fraudi si proibisce espressamente, che non sia alcun vetturino di Presti, che ardisca, o presuma pigliare argento, ò oro, così lauorato, come non lauorato per impegnarlo alli Presti, o prestarui essi denari, se non saprà da se stesso scriuere, e se non terrà il libro cartolato, & iscritto come sopra, e fare tutte le diligenze imposte a gli altri sopranominati, e sotto le soprascritte pene, &c. Mandantes, &c.*

Giuseppe Fornaci Cancell. demand.

*Bandito per me Michele di Domenico Benelli Banditore, questo di 19. di Febbraio 1618.*